

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022 C. 924 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	40
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	47
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca, nonché la destinazione dei beni confiscati, fatto a Roma il 26 maggio 2021 C. 1124 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	43
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	48
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023. Doc. LVII, n. 1-bis, Annesso e Allegati (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>) .	44
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	49
ALLEGATO 4 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo del MoVimento 5 stelle</i>)	50
DL 124/2023: Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione C. 1416 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>) .	45
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	56

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1805 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca Atto n. 70 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	45
ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato</i>)	57
Sui lavori della Commissione	46

SEDE CONSULTIVA

sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

Giovedì 5 ottobre 2023. — Presidenza del presidente **Ciro MASCHIO**. — Interviene il

La seduta comincia alle 14.25.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022.

C. 924 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alice BUONGUERRIERI (FDI), *relatrice*, fa presente che il provvedimento ha la finalità di estendere la cooperazione giudiziaria bilaterale con San Marino al settore – disciplinato, nell'ambito del Consiglio d'Europa, dalla Convenzione sulla sorveglianza delle persone condannate o liberate sotto condizione, firmata a Strasburgo il 30 novembre 1964 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge n. 772 del 1973 – dell'impegno delle Parti contraenti a prestarsi assistenza al fine della riabilitazione sociale dell'individuo che, nel loro territorio, sia oggetto di una condanna giudiziaria accompagnata da una sospensione condizionale della pena o di una condanna a pena detentiva o misura privativa della libertà personale.

La relazione del Governo precisa che rispetto a tale Convenzione l'ambito di applicazione è ampliato a tutte le misure, *lato sensu* intese, che ricadono sotto la disciplina della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, attuata in Italia dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 38.

Rammenta che la decisione quadro 2008/947/GAI estende il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie all'esecuzione delle pene non restrittive della libertà personale e fissa le norme che ogni Stato membro deve seguire per svolgere la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive emesse da un altro Stato membro. Essa sostituisce perciò le disposizioni corrispon-

denti della richiamata Convenzione del Consiglio d'Europa.

Con il decreto legislativo n. 38 del 2016, l'Italia ha conformato il proprio ordinamento alle decisioni quadro n. 909 e 947 emesse dal Consiglio di Europa in data 27 novembre 2008, disciplinando quindi la possibilità, in caso di condanna emessa dall'Italia, di eseguire le misure alternative alla detenzione anche in uno Stato aderente all'Unione Europea.

Ai sensi del citato decreto legislativo n. 38 del 2016, quindi, la trasmissione all'estero è disposta dopo il passaggio in giudicato della sentenza ovvero immediatamente dopo la decisione di liberazione condizionale, sempre che gli obblighi e le prescrizioni imposti debbano essere adempiuti e osservati per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi. A sua volta, il pubblico ministero dispone la trasmissione della sentenza ovvero della decisione di liberazione condizionale, all'autorità competente dello Stato di esecuzione, tenendo conto che essa ha lo scopo di favorire il reinserimento sociale e la riabilitazione della persona condannata o di rafforzare la protezione delle vittime o della collettività.

Nel passare ad esaminare il contenuto dell'Accordo in esame, evidenzia che lo stesso si compone di un preambolo e di ventisei articoli.

In particolare, l'articolo 1 individua l'oggetto dell'accordo nel reciproco riconoscimento delle sentenze di condanna con la sospensione condizionale della pena o la concessione di sanzioni sostitutive di pene detentive, nonché delle decisioni di liberazione condizionale o concessione di misure alternative alla detenzione che impongono obblighi o prescrizioni in vista della loro sorveglianza nelle parti, nei limiti in cui tali disposizioni non siano incompatibili con i principi fondamentali dei rispettivi ordinamenti giuridici in tema di diritti di libertà e di giusto processo.

L'articolo 2 contiene le definizioni relative ai profili giuridici, mentre l'articolo 3 individua le finalità dell'accordo nella riabilitazione e nel recupero dei soggetti interessati, nella riduzione dei rischi di reci-

diva e nella protezione delle vittime e della collettività.

Gli articoli 4 e 5 specificano le Autorità centrali competenti per l'accordo e l'ambito di applicazione, con l'elenco delle misure a cui si estende la disciplina per i due Stati.

Gli articoli dal 6 al 9 riguardano l'iter procedurale di trasmissione e recepimento delle decisioni ai fini del loro riconoscimento ed esecuzione. L'articolo 10, relativo all'adattamento delle sanzioni sostitutive, delle misure alternative e delle misure di liberazione e sospensione condizionale, attribuisce alle autorità giudiziarie dei due Paesi rilevanti poteri di adattamento delle misure in questione al fine di favorire quanto più possibile il trasferimento del condannato nell'altro Paese.

Infatti l'articolo dispone che se la natura e/o la durata delle sanzioni sostitutive, alternative o di liberazione o sospensione condizionale sono incompatibili con la legislazione della Parte di esecuzione, o se lo sono i relativi obblighi o prescrizioni, l'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione può adattare la natura (che non può essere più severa), la durata (che non può eccedere quella massima prevista dall'ordinamento) e obblighi o prescrizioni alle corrispondenti o analoghe sanzioni o misure applicabili nella propria legislazione agli stessi reati o a reati equivalenti.

L'articolo 11 riguarda la doppia incriminazione e riporta l'elenco dei tipi di reati previsti dalla legge della Parte di emissione e punibili, secondo tale legge, con una pena detentiva o una misura restrittiva della libertà personale della durata massima non inferiore a un anno, che danno luogo al riconoscimento della decisione ai sensi dell'Accordo, senza una ulteriore verifica della doppia incriminazione del fatto. Tale verifica potrà essere compiuta dall'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione solo nel caso in cui questa abbia ragionevoli motivi per dubitare che il fatto sia riconducibile a una delle tipologie di reato in questione o che comunque questo non sia previsto e punito come reato dalla legislazione della Parte di esecuzione.

L'articolo 12 disciplina i motivi di rifiuto del riconoscimento e/o dell'esecuzione da parte dell'autorità competente del Paese di esecuzione nei confronti della decisione in materia di misure alternative, sanzioni sostitutive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena e/o il trasferimento della sorveglianza sui relativi obblighi o prescrizioni, dettagliandone i casi previsti. È tuttavia previsto che, in alcuni casi, l'autorità giudiziaria, prima di procedere al rifiuto, possa richiedere alla Parte di emissione ulteriori informazioni e chiarimenti ai fini del riconoscimento della decisione.

Ai sensi dell'articolo 13, nel termine di 60 giorni dalla ricezione della richiesta di assistenza giudiziaria, la Parte richiesta decide riguardo al riconoscimento ed esecuzione della decisione e la comunica immediatamente all'autorità giudiziaria della Parte richiedente, con modalità tracciabili che permettano allo Stato di emissione di accertarne la veridicità e genuinità, prediligendo la trasmissione *on line*, via e-mail, del contenuto della decisione che può essere anche comunicata attraverso le Autorità centrali di cui all'articolo 4.

L'articolo 14, sulla legislazione applicabile, afferma che l'esecuzione della decisione avviene attraverso le modalità previste appunto dalla legislazione della Parte di esecuzione che, secondo gli articoli 3 e 5, si occupa anche di vigilare sul rispetto degli obblighi e prescrizioni impartiti anche riguardo all'obbligo di risarcire i danni cagionati a seguito del reato, richiedendo la prova dell'adempimento. Una volta avvenuto il riconoscimento e determinate le modalità per l'applicazione della decisione, l'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione è competente, secondo il diritto nazionale, per gli ulteriori effetti connessi all'adozione delle misure oggetto dell'Accordo, comprese le modifiche relative agli obblighi e prescrizioni correlati alle misure adottate e anche le revoche delle stesse con eventuale ripristino delle sanzioni restrittive e ne dà immediata comunicazione all'autorità giudiziaria della Parte di emissione.

L'articolo 15 dispone in merito alla competenza per tutte le ulteriori decisioni e legislazione applicabile.

L'articolo 16 riguarda gli obblighi delle autorità interessate in caso di competenza della Parte di esecuzione per le ulteriori decisioni e l'articolo 17 reca disposizioni sulle informazioni trasmesse dalla Parte di esecuzione in tutti i casi.

L'articolo 18 tratta delle cause di estinzione del reato, cioè amnistia, grazia, revisione della condanna.

L'articolo 19 riguarda la cessazione della competenza della Parte di esecuzione sul riconoscimento della sanzione sostitutiva, della misura alternativa, della liberazione condizionale o sospensione condizionale della pena, circostanza che determina la decadenza degli obblighi di sorveglianza correlati alle predette misure e il trasferimento di competenza in merito alle stesse in capo all'autorità giudiziaria dello Stato di emissione.

L'articolo 20, invece, concerne le comunicazioni e consultazioni tra le autorità competenti, che possono avvenire appunto tramite le autorità giudiziarie o tramite le autorità centrali degli Stati, di cui all'articolo 4.

L'articolo 21 si occupa del criterio di ripartizione delle spese derivanti dall'Accordo, stabilendo che le stesse sono a carico della Parte di esecuzione, ad eccezione delle attività e degli atti da compiersi esclusivamente nel territorio della Parte di emissione.

L'articolo 22 riguarda il trattamento dei dati personali, dettando le regole affinché venga assicurata la più ampia tutela per la protezione dei medesimi in quanto soggetti a circolazione e trasferimento da un sistema ad un altro.

L'articolo 23 riguarda le relazioni con altri accordi e la compatibilità con il diritto internazionale e dell'Unione Europea. Esso stabilisce, in particolare, che l'Accordo sostituisce le disposizioni di ogni altro eventuale accordo bilaterale o multilaterale sulla materia tra lo Stato italiano e la Repubblica di San Marino, salvo che le stesse consentano una maggiore semplificazione e più rapida applicazione delle norme rela-

tive alla sorveglianza degli obblighi e delle prescrizioni contenute nelle decisioni di riconoscimento ed esecuzione delle misure citate. Pertanto, entro un anno dalla sua entrata in vigore, le Parti dovranno reciprocamente comunicarsi quali saranno le disposizioni di altri accordi bilaterali o multilaterali che intendano continuare ad applicare.

L'articolo 24 disciplina la risoluzione delle controversie riguardanti l'interpretazione o l'applicazione delle norme dell'Accordo, da risolvere tramite consultazioni dirette tra le Parti.

Gli articoli 25 e 26 contengono, rispettivamente, alcune disposizioni transitorie, e le clausole sull'entrata in vigore e l'eventuale recesso.

Quanto al disegno di legge di ratifica, esso si compone a sua volta di cinque articoli.

L'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica, mentre l'articolo 2 contiene l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3 riguarda le norme applicabili per l'attuazione dell'Accordo.

Secondo il comma 1, salvo quanto previsto dal successivo comma 2, ai fini dell'attuazione dell'Accordo, quando le sue disposizioni mancano o non dispongono diversamente, si osservano, se compatibili, quelle contenute nel sopra citato decreto legislativo n. 38 del 2016. Inoltre, il comma 2 individua nel giudice che ha disposto la sospensione del procedimento con messa alla prova, l'autorità giudiziaria competente a chiedere assistenza per la sorveglianza dell'esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, dell'Accordo. Il comma 3 stabilisce che nel caso previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, dell'Accordo (sulla procedura per la trasmissione diretta della decisione, scritta e tracciabile, possibilmente per posta elettronica o copia autenticata o in originale) l'autorità giudiziaria che trasmette o che riceve direttamente la richiesta di assistenza ne informa il Ministero della giustizia, inviando copia della richiesta stessa.

Da ultimo l'articolo 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria e che l'arti-

colo 5 regola l'entrata in vigore della legge di ratifica.

Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 1*).

Il Sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE condivide la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca, nonché la destinazione dei beni confiscati, fatto a Roma il 26 maggio 2021.

C. 1124 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alice BUONGUERRIERI (FDI), *relatrice*, evidenzia che il provvedimento in esame mira ad agevolare il reciproco riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni emesse dalle autorità giudiziarie dei due Paesi, riguardanti il sequestro e la confisca dei proventi illeciti, nonché la destinazione dei beni sottoposti a confisca o del ricavato della loro vendita tra le Parti contraenti, migliorando quindi i rapporti di cooperazione tra le Parti medesime. Venendo ad esaminare i principali contenuti dell'Accordo, che consta di dodici articoli, rileva che l'articolo 1 contiene le definizioni – rilevanti ai fini della delimitazione del relativo ambito applicativo – di sequestro, confisca, cooperazione e beni.

L'articolo 2 prevede che la Parte a cui viene richiesto di prestare collaborazione, a seguito del riconoscimento e dell'esecuzione di una decisione di sequestro o confisca emessa dall'altra parte, adotti tutti i provvedimenti necessari ad impedirne la dispersione, ivi inclusa l'eventuale nomina

di un amministratore dei beni incisi dai suddetti provvedimenti.

L'articolo 3 disciplina la conservazione, la destinazione e il riparto dei beni sottoposti a sequestro, prevedendo, tra l'altro, che: sino alla comunicazione dell'avvenuta emissione di un provvedimento di confisca a opera della Parte richiedente, essi rimangano nella disponibilità della Parte richiesta (comma 1); salvo diverso accordo delle parti, le somme ottenute a seguito dell'esecuzione dei provvedimenti di confisca sono destinate alla Parte richiesta ove i proventi non siano superiori a 10.000 euro; se i proventi superano la predetta somma alla Parte richiedente sono destinati il 50 per cento degli stessi (comma 2). Analoga disciplina è prevista per la ripartizione dei proventi derivanti dalla vendita dei beni confiscati (comma 3).

Il comma 4 reca infine una disciplina speciale che trova applicazione ove i beni oggetto del provvedimento facciano parte del patrimonio demaniale o indisponibile della Parte richiesta.

L'articolo 4 stabilisce le modalità di corresponsione delle somme previste dall'articolo 3, mentre l'articolo 5 prevede il divieto per la Parte richiesta di imporre alla Parte richiedente condizioni relative all'utilizzo delle somme versate.

L'articolo 6 specifica quali siano le autorità preposte alle comunicazioni e alla trasmissione di atti e documenti fra le Parti: il Ministero della giustizia (Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria – Ufficio I), per la Repubblica italiana, e la Segreteria di Stato per la giustizia, per la Repubblica di San Marino.

L'articolo 7 stabilisce che l'Accordo non trova applicazione ai beni sequestrati che devono essere restituiti alle parti offese, ai soggetti danneggiati dal reato e agli altri aventi diritto.

L'articolo 8 disciplina il trattamento dei dati personali, mentre l'articolo 9 contiene una clausola di compatibilità con il diritto internazionale e dell'Unione europea.

L'articolo 10 prevede che le controversie nell'interpretazione o nell'applicazione del-

l'Accordo siano risolte mediante consultazioni e negoziati diretti tra le Parti.

L'articolo 11 reca disposizioni transitorie, mentre l'articolo 12 stabilisce la data di entrata in vigore, la durata dell'Accordo, nonché le modalità di esercizio del diritto di recesso.

Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 4 prevede, infine, che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 2*).

Il Sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE condivide la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023.

Doc. LVII, n. 1-bis, Annesso e Allegati.

(Parere alla V Commissione).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento.

Paolo PULCIANI (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Il Sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE condivide la proposta di parere formulata dal relatore.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che il gruppo M5S ha presentato una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 4*).

Carla GIULIANO (M5S) nell'illustrare la proposta alternativa di parere presentata

dal suo gruppo, che cristallizza tutte le questioni in materia di giustizia che il Movimento 5 Stelle vorrebbe che fossero affrontate dall'Esecutivo, dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore. Ritiene infatti che l'azione del Governo illustrata nel documento in esame non sia soddisfacente.

Al riguardo, osserva come al taglio di 36 milioni di euro al settore dell'amministrazione penitenziaria, previsto dalla legge di bilancio per il 2023, non abbia fatto seguito alcuna iniziativa volta a recare benefici o a produrre investimenti nel settore.

Evidenzia inoltre come la Nota in esame non faccia alcun riferimento al rafforzamento del contrasto alle mafie, né preveda investimenti per la messa a norma degli istituti penitenziari che ospitano detenuti sottoposti al regime speciale di cui al 41-bis.

In proposito, nel ricordare che nel corso di una missione effettuata da una delegazione della Commissione presso il carcere di Nuoro sono state evidenziate notevoli criticità – comuni anche agli altri istituti penitenziari presso i quali si applica tale regime speciale –, sottolinea come tale problematica richiederebbe una maggiore attenzione da parte dell'Esecutivo.

Ritiene inoltre allarmanti i dati contenuti nelle tabelle allegate alla NADEF, dai quali si evince come anche i pochi investimenti previsti per il settore della giustizia non saranno portati a compimento in quanto il Governo ha impegnato soltanto il 15 per cento delle risorse già scarse stanziare per il comparto.

Osserva come non siano stati previsti investimenti per le assunzioni nel comparto della magistratura ordinaria nonostante il Consiglio superiore della magistratura abbia certificato, con un recente parere, la carenza di oltre 1.500 magistrati. In proposito, sottolinea come tale carenza influisca negativamente sul raggiungimento dell'obiettivo relativo all'abbattimento dell'arretrato indicato quale prioritario dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Lamenta inoltre la mancata previsione di investimenti per il personale addetto all'ufficio del processo e rileva come anche

gli interventi relativi all'edilizia penitenziaria e giudiziaria, per i quali è stata prevista una copertura finanziaria nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, non siano stati portati a compimento e, in alcuni casi, non siano stati neanche iniziati.

Rileva come sia piuttosto anomalo che l'unico punto in cui le risorse stanziare sono state quasi integralmente erogate attiene al rinnovo del parco macchine dell'amministrazione giudiziaria centrale, aspetto che non può certo ritenersi prioritario.

Precisa che il suo gruppo non condivide né la politica macroeconomica dell'Esecutivo né i provvedimenti che lo stesso ha emanato in materia di giustizia.

Rileva ancora che nella NADEF non si fa riferimento ad interventi a favore dei centri antiviolenza né a corsi di formazione degli operatori e di recupero degli autori di reati particolarmente odiosi che attengono alla sfera sessuale.

Ritiene quindi inefficace e dannosa la politica del Governo relativamente al comparto giustizia, stigmatizzando, da ultimo, i recenti interventi in materia di intercettazioni.

Devis DORI (AVS) dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere presentata dal relatore e si riserva, qualora si passi all'esame della proposta alternativa, di svolgere su di essa un'ulteriore riflessione.

Federico GIANASSI (PD-IDP) dichiara il voto contrario del Partito Democratico sulla proposta di parere presentata dal relatore.

Ciro MASCHIO, *presidente*, pone quindi in votazione la proposta del relatore, precisando che dalla sua eventuale approvazione discende la preclusione della proposta alternativa di parere.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 3*).

DL 124/2023: Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia

nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione.

C. 1416 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 ottobre 2023.

Ingrid BISA (LEGA), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*).

Il Sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE condivide la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 5 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1805 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca.

Atto n. 70.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 13 settembre 2023.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricordo che nella seduta del 13 settembre, il relatore,

onorevole Bellomo, ha svolto la relazione introduttiva e che il termine per l'espressione del parere scade il prossimo 15 ottobre.

Davide BELLOMO (LEGA), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 6*) che reca contenuti analoghi al parere reso dall'omologa Commissione del Senato.

Il Sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE condivide la proposta di parere formulata dal relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Sui lavori della Commissione.

Ciro MASCHIO, *presidente*, intervenendo in relazione al prosieguo dell'esame del disegno di legge di iniziativa governativa

C. 1294 e abbinate, già previsto per la seduta odierna, comunica di aver ritenuto di rinviare lo svolgimento di tale punto dell'ordine del giorno non essendo ancora maturate le condizioni per un proficuo esame delle proposte emendative. È tuttavia suo intendimento organizzare i lavori della Commissione in modo tale da concludere comunque l'esame degli emendamenti entro martedì 10 ottobre.

Pietro PITTALIS (FI-PPE) con riguardo al punto dell'ordine del giorno citato dal presidente, chiede che sia valutato l'abbinamento d'ufficio della proposta di legge Polidori C. 1377, recante disposizioni per lo sviluppo di strumenti informatici e di servizi di assistenza telefonica per la prevenzione della violenza sulle donne.

Ciro MASCHIO, *presidente*, si riserva di svolgere le opportune valutazioni.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022. C. 924 Governo.

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo;

premesso che:

l'Accordo è finalizzato ad estendere la cooperazione giudiziaria bilaterale con San Marino al settore dell'impegno delle Parti contraenti a prestarsi assistenza al fine della riabilitazione sociale dell'individuo che, nel loro territorio, sia oggetto di una condanna giudiziaria accompagnata da una sospensione condizionale della pena o di una condanna a pena detentiva o misura privativa della libertà personale;

il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, oltre a prevedere l'ordinaria formula di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, reca all'articolo 3 le norme applicabili per l'attuazione dell'Accordo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca, nonché la destinazione dei beni confiscati, fatto a Roma il 26 maggio 2021. C. 1124 Governo.

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo;

premesso che:

l'Accordo è finalizzato ad agevolare il reciproco riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni emesse dalle autorità giudiziarie dei due Paesi, riguardanti il sequestro e la confisca dei proventi illeciti, nonché la destinazione dei beni sottoposti a confisca o del ricavato della loro vendita tra le Parti contraenti, migliorando quindi i rapporti di cooperazione tra le Parti medesime;

il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica prevede l'ordinaria formula di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, nonché le consuete clausole di invarianza finanziaria e di entrata in vigore,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023.**Doc. LVII, n. 1-*bis*, Annesso e Allegati.****PARERE APPROVATO**

La II Commissione Giustizia,

esaminata, per le parti di competenza, la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023 (Doc. LVII, n. 1-*bis*, Annesso ed Allegati);

considerato che:

il Consiglio europeo, nelle sue annuali Raccomandazioni, ha sollecitato l'Italia ad accelerare l'attuazione del PNRR, di *Repower EU* e dei programmi della politica di coesione;

la riforma della PA costituisce un elemento essenziale per l'attuazione degli obiettivi del PNRR afferenti all'entrata in vigore dei provvedimenti attuativi della riforma del pubblico impiego, alla definizione di piani per il reclutamento, allo sviluppo di carriera e al *training* per i dipendenti pubblici;

per realizzare tali finalità il Governo, nel documento in esame, esplicita di

aver adottato misure volte, tra l'altro, a introdurre procedure semplificate per il reclutamento dei magistrati ordinari e del personale del Ministero della giustizia;

nel medesimo documento dà altresì conto degli interventi di digitalizzazione che hanno riguardato il settore della giustizia al fine di agevolare la transizione verde e digitale, e in particolare, dell'intensificazione dei processi di digitalizzazione degli atti giudiziari e di dismissione degli archivi analogici;

infine il documento in esame indica, tra i disegni di legge collegati alla decisione di bilancio, due disegni di legge in materia, rispettivamente, di revisione delle circoscrizioni giudiziarie, anche con riferimento al Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e di magistratura ordinaria,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

**Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023.
Doc. LVII, n. 1-bis, Annesso e Allegati.**

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO DEL MOVIMENTO 5 STELLE

La II Commissione,

esaminata la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023 (NADEF 2023),

premesso che:

il provvedimento in esame, contenendo le stime di crescita del PIL e tutti i numeri di finanza pubblica collegati, riflette una situazione economica e di finanza pubblica incerta e delicata;

nel secondo trimestre la crescita dell'economia italiana ha subito una inversione di tendenza, risentendo dell'erosione del potere d'acquisto delle famiglie dovuto all'elevata inflazione, della permanente incertezza causata dalla guerra in Ucraina, della sostanziale stagnazione dell'economia europea e della contrazione del commercio mondiale;

la modesta crescita dell'attività economica prefigurata delle stime per il secondo semestre, ha portato a rivedere al ribasso la previsione di crescita annuale del prodotto interno lordo (PIL) in termini reali del 2023 dall'1,0 per cento del DEF allo 0,8 per cento e la proiezione tendenziale a legislazione vigente per il 2024, dall'1,5 per cento all'1,0 per cento. Resta invece sostanzialmente invariata, rispetto al DEF, la proiezione tendenziale di crescita del PIL per il 2025, all'1,3 per cento, mentre sembrerebbe che quella per il 2026 migliori marginalmente;

riguardo agli obiettivi di indebitamento netto in rapporto al PIL, il documento indica un deficit tendenziale a legislazione vigente del 5,2 per cento nel 2023, del 3,6 per cento nel 2024, del 3,4 nel 2025 e del 3,1 per cento nel 2026. Nello scenario

programmatico il deficit è del 5,3 per cento nel 2023 e del 4,3 per cento nel 2024. Riguardo alle proiezioni per il 2025 e il 2026 il documento prevede rispettivamente il 3,6 per cento e il 2,9 per cento;

in relazione al saldo primario a legislazione vigente la Nota di aggiornamento del DEF evidenzia un lieve miglioramento pari al -1,4 per cento del PIL nel 2023, dal -3,8 per cento del 2022; tuttavia nel 2024 il saldo primario torna in avanzo, collocandosi allo 0,6 per cento del PIL, un livello superiore rispetto allo 0,4 per cento previsto in aprile. L'avanzo primario si rafforzerebbe progressivamente, raggiungendo un livello pari allo 0,9 per cento del PIL nel 2025 e quindi l'1,4 per cento del PIL nel 2026 (a fronte di un obiettivo del 2,0 per cento atteso in aprile);

secondo quanto emerge da una analisi dell'osservatorio di *Oxford Economics*, la crescita del PIL all'1,2 per cento è pari al doppio delle stime effettuate da recenti studi economici;

l'allentamento fiscale di circa l'1 per cento del PIL nel periodo 2024-2026 evidenziato nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanze, dimostra il cambiamento di posizione da parte del Governo, non più orientato ad un approccio fiscale prudente;

i prezzi dell'energia sono recentemente diminuiti, ma restano a livelli storicamente elevati e vi è il rischio di una nuova impennata durante i mesi invernali. Inoltre, l'approvvigionamento di gas dell'Italia si basa principalmente su flussi di importazione soggetti a rischi di varia natura nell'attuale contesto geopolitico;

il Governo dichiara di voler utilizzare gran parte delle risorse aggiuntive del

2024 per la riduzione del cuneo fiscale, per l'avvio della riforma del sistema fiscale e per supportare le famiglie più numerose, nell'obiettivo di ridurre la pressione fiscale, aumentare il reddito disponibile e sostenere i consumi;

le risorse aggiuntive che saranno rese disponibili con lo scostamento richiesto con la Relazione *ex* articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012, non appaiono sufficienti a coprire la necessità di ulteriori e più estese misure di contrasto degli aumenti energetici, in supporto di famiglie e imprese;

nel complesso, ad un anno dalla data di entrata in carica dell'attuale Governo, il quadro economico presenta già segnali significativi di deterioramento;

la povertà in Italia è ormai un fenomeno strutturale visto che tocca quasi un residente su dieci, il 9,4 per cento della popolazione residente vive infatti, secondo l'Istat, in una condizione di povertà assoluta. In termini assoluti si contano in Italia più di cinque milioni di persone in stato di povertà assoluta;

è notorio come via sia uno stretto nesso di causalità tra l'aumento della povertà e l'incremento del tasso di criminalità, anche dei cosiddetti colletti bianchi;

Gli elementi su esposti delineano, dunque, un quadro in cui la messa in sicurezza sociale non appare una priorità del Governo attuale e che la NadeF sostanzialmente conferma;

rilevato che:

con riferimento al settore della giustizia, è di tutta evidenza come la Nota di aggiornamento al DEF rifletta un'impostazione assolutamente prudente in questo settore. Le risorse stanziare per la maggior parte degli interventi previsti, segnatamente, nell'ambito dell'edilizia giudiziaria e penitenziaria, sono molto esigue;

addirittura, nella maggior parte degli interventi di competenza del Ministero della giustizia, le risorse erogate sono inferiori al 15 per cento rispetto a quelle

previste: dunque, non solo le risorse stanziare erano di per sé esigue, ma poi quelle concretamente spese risultano ancora inferiori;

è chiaro come i tagli di 36 milioni di euro previsti nella scorsa legge di bilancio al settore amministrazione penitenziaria non abbiano avuto nessun effetto positivo sui parametri di finanza pubblica;

la NADEF, inoltre, ripropone il benefico impatto atteso dalla riforma della PA, attraverso «il rafforzamento della capacità amministrativa, che rappresenta un elemento essenziale per accelerare il processo produttivo del Paese e fornire un adeguato livello di servizi ai cittadini», declinato, in particolare, sulla stabilizzazione del personale e sulla semplificazione del reclutamento del personale dei magistrati ordinari e del personale del Ministero della giustizia;

tuttavia, non vi è alcuna menzione in ordine allo stanziamento di risorse aggiuntive ed adeguate per le assunzioni di magistrati, di funzionari giuridico-pedagogici negli istituti penitenziari, di personale di polizia penitenziaria (agenti, ispettori, commissari, anche mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti). Così come manca qualsivoglia intervento a copertura delle gravissime carenze negli Uffici di esecuzione penale esterna, che, anche in considerazione delle riforme intervenute, hanno funzioni e compiti maggiori;

in particolare, desta preoccupazione la grave carenza del personale della magistratura ordinaria. Siamo, infatti, di fronte ad una situazione di scopertura dell'organico magistratuale senza precedenti: circa 1.500 unità su 10.900. Pur considerando l'immissione in ruolo dei magistrati ordinari in tirocinio di cui al D.M. 23.11.2022 avvenuta lo scorso mese di dicembre, questi ultimi termineranno il tirocinio generico nel novembre di quest'anno e quello mirato nel luglio del 2024, sicché solo successivamente potranno prendere servizio nei vari uffici giudiziari;

occorre fronteggiare la grave scopertura degli organici e garantire nel tempo

gli effetti prodotti dagli interventi straordinari introdotti con il PNRR, assicurando la transizione digitale dei servizi giudiziari. A tal riguardo si è espresso anche il CSM, adottando una risoluzione il 20 ottobre 2022, con cui ha invitato il Ministro della giustizia a far fronte a questa situazione, per porre rimedio alla scopertura degli organici determinata dall'aver riportato l'età pensionabile dei magistrati da 75 a 70 anni;

si badi che tra gli obiettivi del PNRR nel settore giustizia vi è anche l'abbattimento della durata dei procedimenti giudiziari, nello specifico, del 40 per cento dei tempi di trattazione per le cause civili (e una contestuale riduzione del 90 per cento del numero di cause pendenti nel 2019) e del 25 per cento per i processi penali. In ambito civile, sono altresì stabilite alcune tappe intermedie, fissate al 31 dicembre 2024, che prevedono la riduzione del 65 per cento del numero di cause pendenti nel 2019 per i tribunali e del 55 per cento per le Corti di appello. Orbene, una parte non indifferente della progettualità richiesta per lo smaltimento dell'arretrato negli uffici ed il contenimento in termini fisiologici della durata media dei procedimenti passa per la disponibilità di adeguate risorse umane;

si evince, preliminarmente, come siamo pertanto ancora molto distanti dal raggiungimento degli impegni assunti a livello europeo;

la grave situazione di carenza di personale – cui non sembra intendere porre rimedio questo Governo, come conferma la NadeF – interessa, altresì, la polizia penitenziaria;

a ciò occorre far fronte senza ritardo, considerando, altresì le gravi ripercussioni da questo derivanti, sia in termini di condizioni di impiego dei lavoratori, che di sicurezza all'interno degli istituti penitenziari. Secondo i dati riportati nelle schede trasparenza del Ministero aggiornate al 2023, manca il 15 per cento delle unità previste in pianta organica;

il rapporto detenuti agenti attuale è pari ad 1,8, a fronte di una previsione di 1,5. Tra le regioni italiane questo rapporto

varia fra l'1,2 e il 2 e suggerisce una distribuzione disomogenea del personale;

il XIX Rapporto Antigone sulle condizioni di detenzione conferma quanto riportato dai dati ministeriali. Dei 97 istituti visitati, 44 presentano un rapporto tra detenuti e agenti più elevato rispetto alla media di 1,8. Appare fondamentale rammentare che la legge 27 settembre 2021, n. 134, recante *Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*, alla lettera g) contempla, tra i tanti, anche il coinvolgimento degli uffici per l'esecuzione penale esterna, al fine di consentire l'applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi nel giudizio di cognizione;

pertanto non si può non incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, al fine di incidere positivamente sui livelli di sicurezza, operatività e di efficienza degli istituti penitenziari e di incrementare le attività di controllo dell'esecuzione penale esterna;

del pari, non si prevedono nella NADEF risorse aggiuntive destinate all'assunzione di funzionari giuridico-pedagogici, che svolgono il ruolo di educatori all'interno degli istituti penitenziari e che sono un numero considerevolmente inferiore rispetto a quello previsto. Eppure, è di tutta evidenza come a tale categoria di lavoratori l'ordinamento riconosca un ruolo fondamentale, in quanto il loro contributo consente di dare piena attuazione al principio costituzionale della funzione rieducativa della pena, di cui all'articolo 27 della nostra Carta Fondamentale. I funzionari giuridico pedagogici, infatti, svolgono attività imprescindibili ai fini del reinserimento in società del detenuto, sia sotto il profilo della « osservazione scientifica della personalità » e dell'accesso alle misure alternative dei condannati definitivi, che in termini di progettazione delle attività dell'istituto, scolastiche, formative, sportive e ricreative, cercando di dare seguito ai molti bisogni dei ristretti. Infine, la circolare ministeriale che ne ha modificato la denominazione in funzionari giuridico pedagogici,

ha attribuito a questi ultimi anche il compito di coordinare la rete interna ed esterna al carcere in modo da garantire una relazione con il territorio. Il XIX Rapporto Antigone sulle condizioni di detenzione fotografa una situazione all'interno delle carceri che desta notevole preoccupazione e impone di intervenire per far fronte alle evidenti carenze di personale educatore;

il numero totale degli educatori effettivi, invero, secondo quanto si evince dalle schede trasparenza aggiornate a maggio 2023, è pari a 803 unità a fronte delle 923 previste in pianta organica. La media nazionale di persone detenute in carico a ciascun funzionario è di 71;

tuttavia, sono 100 su 191 gli istituti che presentano un rapporto persone detenute/educatori più elevato rispetto alla media e ben distante da quello fissato dal DAP con Circolare 3 febbraio 2022 – Incremento pianta organica Funzionario Giuridico Pedagogico, pari a 65 (attualmente di 71 in media nazionale);

preoccupante è, dunque, il quadro finale che si delinea: da un lato, mancano adeguate risorse che rendano efficiente la macchina della giustizia e si registra un totale disinteresse di questo Governo rispetto all'incremento della povertà; dall'altro, si registra un affievolimento degli strumenti giuridici a tutela della legalità e di contrasto del fenomeno corruttivo nelle sue molteplici implicazioni. Infatti, il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante: « *Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali* », escludendo i reati di corruzione dal novero del sistema ostativo di cui all'articolo 4-bis O.P., ha rappresentato un primo passo indietro inaccettabile rispetto a quanto previsto dalla legge n. 3 del 2019 (cosiddetta legge Spaz-zacorrotti).

A ciò si aggiunga, la volontà di questo Governo e della maggioranza parlamen-

tare che lo sostiene, manifestata attraverso recenti iniziative legislative in materia, di affievolire e depotenziare lo strumento delle intercettazioni – mezzo fondamentale di ricerca della prova specie nei reati di corruzione, di abrogare le fattispecie di abuso d'ufficio e traffico di influenze illecite, nonché, quella di re-introdurre il regime di prescrizione sostanziale: Tutti provvedimenti che rischiano di avere come effetto finale la creazione di gravi sacche di impunità, lasciando le vittime dei reati privi dell'accertamento della verità, in una vera e propria situazione di denegata giustizia.

considerato che:

da quanto emerge dalla NADEF, a completamento della manovra di bilancio 2024-2026, tra i provvedimenti che il Governo intende adottare, in quanto collegati alla decisione di bilancio, vi è la Revisione delle circoscrizioni giudiziarie, anche con riferimento al Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; nonché in materia di magistratura onoraria;

per quanto riguarda la revisione della geografia giudiziaria, sarebbe opportuno che la novella legislativa tenga conto di « criteri oggettivi e omogenei » che comprendano alcuni fondamentali parametri: estensione del territorio, numero degli abitanti, carichi di lavoro, indice delle sopravvenienze, specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, presenza di criminalità organizzata;

le riforme sin qui adottate in materia si sono tradotte solo in un aumento dei costi per i cittadini, in un'accentuata assenza dello Stato, in particolare in territori fortemente contaminati dalla criminalità organizzata, e in una notevole concentrazione dei carichi giudiziari nei nuovi poli competenti, accresciuta in particolar modo dal periodo di sospensione dettato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;

considerato ancora che:

non risulta essere una priorità di questo Governo, altresì, il potenziamento

degli strumenti di contrasto alle mafie già esistenti, così come il rafforzamento dei principali presidi antimafia, quale il regime speciale del 41-bis, nonché le misure di prevenzione personali e patrimoniali;

non sfugge, altresì, come nella Nota in commento manchi del tutto il riferimento a risorse aggiuntive necessarie a proseguire nella politica di contrasto alle agromafie ed ecomafie, con ciò privando di tutela specifica il diritto alla salute attraverso un efficace sistema di repressione delle attività della criminalità organizzata e dei reati ambientali in generale;

ancora, non vi è cenno alcuno rispetto alla necessaria continuità ai finanziamenti, alle attività e al funzionamento dei centri e delle reti antiviolenza territoriali e dei centri e servizi per uomini autori di violenza, al fine di rafforzare la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere e prevedere sempre maggiori azioni per il reinserimento economico e sociale, con particolare attenzione al mondo del lavoro, delle donne vittime di violenza che escono dai centri;

più nello specifico, nel documento predisposto dal Governo mancano i seguenti impegni:

1) con riferimento agli annunciati interventi in materia di digitalizzazione, investire maggiori risorse volte a realizzare una rete esclusivamente dedicata al sistema giustizia e dotata di elevati standard di sicurezza che preveda un'unica piattaforma di gestione dei processi telematici, che dovrebbero essere estesi a procedimenti attualmente non digitalizzati, quali il processo minorile e la giustizia di prossimità, garantendo al contempo la formazione delle risorse umane e incrementando le dotazioni informatiche, in modo da consentire l'accesso ai registri da remoto;

2) con riferimento agli annunciati interventi per l'edilizia penitenziaria, anche minorile, nonché per gli edifici sede degli Uffici deputati all'esecuzione penale esterna, investire maggiori risorse per la realizzazione di nuove strutture e la riqualificazione di strutture già esistenti, da pro-

gettare e realizzare con criteri innovativi che includano anche interventi di efficientamento energetico e antisismici, l'implementazione di strumenti e impianti tecnologici per la sicurezza, l'introduzione di impianti di videosorveglianza, di schermatura nonché impianti per il compostaggio di comunità, con individuazione e predisposizione di un sistema di poli detentivi di alto profilo tecnologico, in modo da rendere più efficace la funzione rieducativa della pena, la tutela del diritto alla salute, la preservazione dei legami tra genitori e figli, anche attraverso il ricorso alle più avanzate innovazioni tecnologiche, la distinzione tra diverse tipologie di detenuti, anche mediante l'adozione di appositi criteri architettonici;

3) in riferimento ad interventi in materia di edilizia giudiziaria, a riqualificare e potenziare il patrimonio immobiliare dell'amministrazione della giustizia in chiave ecologica e digitale, che si tratti di area facilmente accessibile e dotata di servizi e ambienti da adibire a nidi per l'infanzia, nell'attuazione delle politiche volte alla conciliazione tra vita familiare e professionale, con ricadute positive in termini di incremento dell'occupazione femminile e di effettività della parità di nell'accesso alle professioni caratterizzanti il comparto giustizia;

4) sotto il profilo dell'annunciata revisione delle circoscrizioni giudiziarie, garantire il pieno diritto di accesso alla giustizia in tutto il territorio nazionale e risolvere le questioni più critiche relativi a taluni uffici giudiziari, colmando le discrepanze esistenti tra i diversi territori;

5) a potenziare l'organico del Corpo di Polizia Penitenziaria, al fine di rendere maggiormente efficienti gli istituti penitenziari e garantire migliori condizioni di lavoro al personale addetto alla sicurezza all'interno delle carceri; a prevedere risorse aggiuntive per l'assunzione straordinaria di personale nei ruoli di funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale considerando, altresì il ruolo fondamentale che questi ultimi rivestono all'interno dell'ordinamento ai fini

del reinserimento in società dei ristretti; nonché ad assumere, con procedura concorsuale, nuovi magistrati per porre rimedio alla gravissima carenza di personale;

6) con riferimento all'ufficio del processo, quale modello di collaborazione integrata tra giudici ordinari, giudici onorari, personale amministrativo, ad adottare iniziative volte a valorizzare le professionalità già acquisite, in modo da non disperdere le relative competenze;

7) ad intervenire per garantire, in ogni ambito del settore giustizia, il rispetto dei principi della parità di genere, garantendolo altresì in ogni futuro provvedimento normativo;

8) ad intervenire con gli investimenti necessari per prevenire e contrastare il fenomeno della violenza sulle donne attraverso la formazione specifica e l'aggiornamento del personale (forze dell'ordine, sanitari, magistrati, avvocati, servizi sociali) chiamato ad interagire con le donne vittime di violenza e l'attivazione di programmi di trattamento per gli uomini maltrattanti ed in generale per i *sex offender* nella fase di esecuzione della pena, al fine di combattere la recidiva, particolarmente elevata in relazione a questo genere di reati; in tale prospettiva andrebbero promosse ed estese le buone pratiche già sperimentate, valorizzando le collaborazioni avviate con, ad esempio, l'ordine degli psicologi e agli enti territoriali, per l'esecuzione della pena dei *sex offender*. Inoltre, è imprescindibile, garantire la continuità dei finanziamenti alle attività e al funzionamento dei centri e delle reti anti violenza territoriali;

9) mancano altresì investimenti nel potenziamento delle misure e degli strumenti da utilizzare per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata, delle mafie e del fenomeno della corruzione, al fine di consolidare un ambiente di legalità che possa favorire ed incentivare gli investimenti e garantire una gestione corretta e trasparente delle risorse. A tal fine andrebbero previsti: a) investimenti per migliorare i sistemi di comunicazione e di intercon-

nessione fra le banche dati pubbliche al fine di permettere controlli più tempestivi; b) investimenti per la realizzazione di un casellario unico nazionale e di più strumenti per l'agevolazione delle indagini e per i controlli fiscali e patrimoniali. Sarà utile anche rafforzare la funzionalità e l'efficacia del sistema di gestione e riutilizzazione dei beni confiscati alla mafia che presenta diverse criticità;

10) a non intervenire sul delitto di abuso di ufficio e sul delitto di traffico di influenze, in quanto depotenziare tali strumenti normativi può mettere a rischio l'attribuzione delle risorse del PNRR;

11) a mantenere e rafforzare gli strumenti di contrasto previsti dalla legislazione antimafia, ed in particolare, a mettere a norma le strutture che applicano i regimi speciali di 41-*bis* Ord. Pen.;

12) a prevedere lo stanziamento delle risorse necessarie a proseguire nella politica di contrasto alle agromafie ed ecomafie, in un'ottica di tutela del diritto alla salute;

13) ad incrementare le risorse destinate alle attività di intercettazione, astenendosi da qualsivoglia intervento – anche normativo – volto a restringerne l'utilizzo o da depotenziarne l'efficacia come strumento di ricerca della prova determinante per l'attività investigativa ed indispensabile per contrastare le forme più insidiose di criminalità organizzata e dei fatti di corruzione, i cui effetti finali ricadono sull'utente, ovvero il cittadino;

14) ad intervenire in materia di tutela dei minori, con particolare riferimento al sistema di affidamento degli stessi, prevedendo risorse a sostegno della genitorialità,

per le ragioni su esposte, si esprime

PARERE CONTRARIO

D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho,
Giuliano.

ALLEGATO 5

DL 124/2023: Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione. C. 1416 Governo.

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo;

premesso che:

l'articolo 10, che definisce l'organizzazione della *governance* della nuova ZES unica dispone, al comma 3, lettera *f*) che la « Struttura di missione ZES » tra i vari compiti, abbia anche quello di definire, in raccordo con le amministrazioni competenti, le attività necessarie a prevenire tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata;

il medesimo articolo, al comma 6 dispone che, fino al 31 dicembre 2026 la Struttura di missione ZES possa assumere le funzioni di stazione appaltante e operare, in tal caso, secondo le modalità di cui all'articolo 12, comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021, ovvero a mezzo di ordinanze, immediatamente efficaci, ed in deroga ad ogni disposizione di legge, eccezion fatta per le disposizioni della legge penale, dei principi generali dell'ordinamento, della disciplina antimafia e dei vincoli eurounitari,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 6

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1805 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca. Atto n. 70.

PARERE APPROVATO

La Commissione II,

esaminato il provvedimento in titolo;
premesso che:

lo schema in esame è adottato in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 della legge di delegazione europea 2021, che definisce ulteriori principi e criteri direttivi rispetto a quelli generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea;

esso intende adeguare al regolamento (UE) 2018/1805 la disciplina nazionale, al fine di introdurre le norme secondo le quali uno Stato membro riconosce ed esegue nel suo territorio un provvedimento di congelamento o di confisca emesso da un altro Stato membro nel quadro di un procedimento penale;

l'articolo 1 stabilisce l'operatività del principio della doppia punibilità, e definisce ruolo e compiti del Ministero della giustizia nelle procedure in oggetto, quale *autorità centrale*;

l'articolo 2 detta specifiche regole sul riconoscimento, l'esecuzione e la trasmissione dei provvedimenti di sequestro;

l'articolo 3 implementa la procedura di reciproco riconoscimento da parte degli Stati membri UE dei provvedimenti di confisca, disciplinando la loro trasmissione per l'esecuzione, a condizione che il fatto da cui scaturisca l'emissione del provvedimento sia previsto come reato

dalla legge italiana, elemento essenziale anche per il riconoscimento del provvedimento di congelamento dei suddetti beni;

l'articolo 5 propone modifiche al decreto legislativo n. 137 del 2015 recante « Attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca »;

l'articolo 6 propone modifiche al decreto legislativo n. 35 del 2016 recante « Attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio »;

l'articolo 7 prevede l'inapplicabilità delle norme del provvedimento in esame ai procedimenti in corso;

l'articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria;

rilevato che:

a) l'articolo 2, comma 3, prevede che sulla richiesta di riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di sequestro il giudice per le indagini preliminari decida con decreto motivato, acquisito il parere del pubblico ministero entro tempi estremamente ristretti (dieci giorni o, in caso di urgenza, 24 ore); al fine di rendere più efficiente e accelerare la procedura descritta, andrebbe specificato che una copia del certificato e del provvedi-

mento di sequestro sia trasmessa dall'autorità di emissione anche al medesimo pubblico ministero competente, in conformità – del resto – a quanto sino ad oggi previsto dal citato decreto legislativo n. 35 del 2016;

b) non sono introdotte disposizioni riferite alla Procura europea (EPPO) che, tuttavia, potrebbe essere chiamata ad applicare le norme dettate dallo schema di decreto legislativo per l'esecuzione di provvedimenti di sequestro emessi da Stati membri dell'Unione europea estranei al meccanismo di cooperazione rafforzata e relativi a reati di competenza dell'EPPO, ovvero a reati che offendono gli interessi finanziari dell'Unione europea (cosiddetti reati PIF); pertanto, anche al fine di evitare interferenze con indagini in corso, appare opportuno valutare se, nelle ipotesi indicate, occorra prevedere un coinvolgimento – anche solo a titolo informativo – della Procura europea (EPPO)

nella procedura di esecuzione dei sequestri,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

per le ragioni espresse in premesse, si valuti l'opportunità di:

a) all'articolo 2, comma 3, specificare che una copia del certificato e del provvedimento di sequestro debba essere trasmessa dall'autorità di emissione anche al pubblico ministero presso il tribunale competente;

b) prevedere, nella disciplina dell'esecuzione di provvedimenti di sequestro emessi da Stati membri dell'Unione europea estranei al meccanismo di cooperazione rafforzata che ha condotto all'istituzione della Procura europea e relativi a reati di competenza di quest'ultima, forme di coinvolgimento – anche solo informativo – della medesima Procura europea.